

**D.P.R. 28/12/2000, n. 445**

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.**

**Articolo 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (149)**

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'*articolo 38* . (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'*articolo 46* sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

---

(149) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 4, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 2: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 4: (-).

**Articolo 76 (L) Norme penali (181) (182)**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli *articoli 46* e *47* e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'*articolo 4* , comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

---

(181) Per l'inserimento del comma 4-bis nel presente articolo vedi l' *art. 3, comma 1, L. 12 aprile 2019, n. 31* , a decorrere dal 19 aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 31/2019* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 7, comma 2, della citata legge n. 31/2019* .

(182) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 26, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 2: (articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968);

comma 3: (articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968);

comma 4: (articolo 26, terzo comma, L. n. 15/1968).